

**«DECRETO FLUSSI 2022» E QUOTE D'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI NON COMUNITARI:
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TERMINI D'INVIO DELLE ISTANZE**

L'accluso D.P.C.M. 29/12/2022 (disponibile al link - "Allegato 1" - riportato in calce), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 21 del 26 gennaio u.s., ha fissato le quote degli stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare e, in particolare, prevede una quota massima pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali per motivi stagionali.

Le quote per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, **novità di quest'anno**, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

Una **seconda importante novità** consiste nell'**obbligo per il datore di lavoro, prima di inviare la richiesta di nulla osta, di verificare, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero**. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, mediante un apposito modulo disponibile, tramite il collegamento sotto riportato, sul portale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

- il Centro per l'Impiego non risponde alla domanda presentata, entro quindici giorni lavorativi;
- la persona segnalata dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idonea al lavoro offerto;
- la persona inviata dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro è tenuto a allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i [lavoratori formati all'estero](#) (per saperne di più, cliccare sul relativo link).

Altra importante novità di quest'anno - in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021: **trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato telematicamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine**, preposte a rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.

Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella **circolare interministeriale 30/1/2023 n. 648** (disponibile al link - “Allegato 2” - riportato in calce).

Ulteriori informazioni e il “**modulo editabile**” per la richiesta di personale sono consultabili da [questo collegamento](#) sul sito Internet dell’ANPAL, che ha anche predisposto l’acclusa **nota operativa** sulle verifiche presso i Centri per l’impiego (disponibile al link - “Allegato 3” - riportato in calce).

Documenti allegati

- [Allegato 1 - DPCM del 29 dicembre 2022](#)
- [Allegato 2 - Circolare interministeriale 30/1/2023 n. 648](#)
- [Allegato 3 - Nota operativa Anpal sulle verifiche presso i Centri per l’impiego](#)